



# CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

## ORDINANZA

N. 4 DEL 25/01/2021

**OGGETTO:** MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITI FUNEBRI.

### IL SINDACO

**Rilevato** che sul territorio provinciale si registra, da diversi giorni, un trend in aumento della diffusività dei contagi da COVID-19;

**Riscontrato** che dai dati ufficiali recentemente esaminati, occasione importante di diffusione del contagio risulta derivare dagli incontri in occasione delle visite effettuate presso le abitazioni dei defunti e durante la veglia della salma prima di dare corso alle operazioni liturgiche presso la Chiesa e di sepoltura presso il cimitero;

**Considerato** che le misure contemplate nei decreti governativi sono principalmente finalizzate a scongiurare o a contenere le situazioni di assembramento che possano aumentare il rischio di contagio da Covid-19;

**Atteso** che occorre adottare misure di riduzione dello spettro di propagazione del virus ulteriori rispetto a quelle imposte nei citati DPCM al fine di tutelare la salute dei cittadini;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Visto** il decreto legge n. 19 del 25/03/2020 convertito con modificazioni dall'art.1 comma 1 della legge n. 35 del 22/05/2020;

**Visto** il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazione nella Legge 14 luglio 2020 n. 74

**Visto** il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020;

**Visti** i D.P.C.M. del 1.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020 10.04.2020, del 26.04.2020, dell'11.06.2020, del 14.07.2020, del 07.08.2020, del 07.09.2020, del 13.10.2020, del 24/10/2020, del 03/11/2020, del 03/12/2020 e del 14/01/2021;

**Visto** il Decreto-Legge n. 1 del 05 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto-Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 di proroga, fino al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma del quale “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.”;

**Visto**, in particolare, il terzo comma del suddetto art. 32 che recita “Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

**Ritenuto**, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

**Ritenuto**, altresì, necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19;

**Valutate** le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. (21A00223)”;

**Ravvisata** l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica su tutto il territorio

comunale in coerenza e, ove occorra, ad integrazione delle disposizioni sopra citate ed in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

**Ravvisata** l'urgenza di ridurre al minimo le occasioni nelle quali si verificano assembramenti di persone e di adottare, quindi, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustifichino condizioni di eccezionalità tali da adottare misure straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio della popolazione;

**Richiamato** l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, con effetto immediato:

### **ORDINA**

con riferimento alle misure da adottare nell'osservazione, trasporto e veglia delle salme, con effetto dalla pubblicazione del presente atto e fino al 15.02.2021, salvo successive revoche o rinnovi in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, quanto segue:

- a) sono vietati (per qualunque numero di partecipanti) i cortei funebri a piedi;*
- b) sono vietate le visite presso l'abitazione del defunto ad esclusione dei parenti ed affini entro il 3° grado e degli operatori delle aziende funebri;*
- c) sono vietate la celebrazione di ulteriori cerimonie presso l'abitazione del defunto;*
- d) prima della Celebrazione in Chiesa ed al termine dei riti di commiato, l'obbligo per i presenti, sia prima di entrare e sia una volta usciti sul sagrato, di non sostare e di recarsi immediatamente al cimitero in automobile nel rispetto delle norme vigenti;*
- e) l'obbligo al custode del cimitero, in occasione dell'entrata dei feretri per le conseguenti operazioni di seppellimento, di consentire l'ingresso nel Cimitero Comunale ai soli parenti più prossimi del defunto ed in maniera contingentata nel numero e nel tempo;*
- f) l'obbligo per tutti i partecipanti alle suddette celebrazioni, a qualunque titolo, dunque congiunti, parenti, dipendenti ed operatori delle agenzie funebri, nell'abitazione del defunto o presso i luoghi di culto e cimitero di rispettare rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e indossare continuativamente idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.*

### **RESTANO SALVE**

eventuali modifiche o integrazioni di quanto disposto nella presente ordinanza, a seguito dell'emanazione di successivi DPCM, nonché di quanto emergerà dai nuovi dati epidemiologici;

### **AVVERTE**

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 1.000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le

ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

#### **DA ATTO**

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale.

#### **DEMANDA**

al Comando Polizia Locale di Parabita ed a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce o entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Parabita.

#### **DISPONE**

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Prefettura di Lecce;
- Comando Stazione Carabinieri di Parabita;
- Comando Polizia Locale di Parabita.

Lì 25/01/2021

**IL SINDACO**  
**f.to Dott. Stefano PRETE**

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Parabita in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile dirigente competente per rimanervi gg. 15 consecutivi, dal **25/01/2021** al **09/02/2021** successivamente rimarrà reperibile nella sezione "Storico" ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: **109**

*Sede Municipale, li 25/01/2021*  
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE

F.to Dott. Davide BISANTI

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.  
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.